



## **Certificato penale per chi opera a contatto con minori: novità sulle procedure.**

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha pubblicato il 24 luglio scorso una Circolare che descrive le novità introdotte in materia di rilascio del certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art.25-bis DPR 313/2002.

Come è noto, le organizzazioni che hanno contatti con minori devono preoccuparsi di acquisire il certificato penale dei propri collaboratori in virtù del D.Lgs. 39/2014 recante lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Il Ministero rende noto che sono state apportate le modifiche tecniche al casellario per cui oggi sarà possibile avere un certificato penale che non descriva complessivamente i precedenti del collaboratore ma esclusivamente i precedenti per reati tassativamente indicati dalla legge.

In virtù di questa modifica, non sarà più necessario chiedere il consenso del collaboratore al trattamento dei relativi dati personali. Si ricorda infatti che la legge sulla privacy prevede che il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.

Il Ministero ha quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Si ricorda che detto onere è entrato in vigore a partire dal 6 aprile 2014 ed è previsto quando si attivano contratti di lavoro, di natura autonoma o subordinata, per collaborazioni che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Sull'argomento è intervenuto a più riprese il Ministero di Giustizia con provvedimenti forse più diretti a rispondere alle necessità degli Uffici che a tutelare i minori. Nelle varie comunicazioni, viene infatti chiarito che:

- **l'obbligo** sorge soltanto con riferimento alla stipula di un contratto di lavoro ma **non sorge con riferimento a forme di collaborazione che non si strutturano all'interno di un definito rapporto di lavoro, con conseguente esonero per volontari e percettori compensi sportivi;**
- è necessario presentare l'istanza esclusivamente con riferimento all'instaurazione di **nuovi** rapporti di lavoro;
- il certificato penale deve essere richiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro (ossia il presidente dell'associazione) o da persona dallo stesso delegata, mediante apposita modulistica;



- in attesa del recepimento del certificato, il datore di lavoro può comunque procedere all'assunzione, richiedendo al lavoratore un'autocertificazione;
- la richiesta del certificato deve essere presentata esclusivamente nel momento in cui si instaura il rapporto di collaborazione, non deve essere rinnovata a meno che la collaborazione non si concluda per poi essere riattivata.

In data 28 luglio, poi, è stata aggiornata la "Scheda pratica per il Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro": ne riportiamo il **testo integrale**:

### **Certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato**

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002 contiene le seguenti iscrizioni:

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Deve essere richiesto:

- dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

**Costi** occorrono:



- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
- I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.

# **Circolare 24 luglio 2014 - Rilascio del certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art. 25-bis d.p.r. 313/2002, introdotto dal d.lgs. 39/2014 lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile**

24 luglio 2014

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica  
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali  
e p.c. All'Ispettorato Generale

Loro Sedi

**OGGETTO: Sistema Informativo del Casellario (SIC) - Rilascio in esercizio del certificato a richiesta del datore di lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal dlgs. n. 39/2014 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).**

Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del casellario). Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)", contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

1. la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
2. la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: "Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata del datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.

La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e sul portale del casellario ([portal.casellario.giustizia.it](http://portal.casellario.giustizia.it)).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06 – 97996200.

Roma, 24.7.2014

IL DIRETTORE GENERALE

Ersilia Calvanese

**Modello N. 3 BIS - CASELLARIO GIUDIZIALE - RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL  
CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (ART. 25-BIS DPR 313/2002)**

**Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Ufficio locale del casellario  
di \_\_\_\_\_**

**SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome del richiedente)

in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione

\_\_\_\_\_  
(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

nat\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) \_\_\_\_\_

Sesso:  Maschile  Femminile Codice fiscale \_\_\_\_\_

**richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona:**

\_\_\_\_\_  
(cognome e nome della persona che si intende impiegare)

nat\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) \_\_\_\_\_

Sesso:  Maschile  Femminile Codice fiscale \_\_\_\_\_

N.ro copie richieste \_\_\_\_\_

Esente dal bollo € 16 per \_\_\_\_\_ (indicare la motivazione)

Esente dal bollo € 16 e diritti di cancelleria € 3,68 per  
\_\_\_\_\_ (indicare la motivazione)

Con URGENZA € 3,68 diritti di urgenza

Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del richiedente  
oppure

nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:

Tipo \_\_\_\_\_ N.ro \_\_\_\_\_

rilasciato da: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

allego fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la titolarità o la rappresentanza legale

Se la richiesta è presentata da un delegato allegare sia a) la copia del documento di riconoscimento del richiedente che b) la delega.

allego il conferimento di delega sul Modello DELEGA n. 5

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_